



# Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

Via Matteotti n 2 - 60123 ANCONA  
sezione controllo.marche@corteconti.it  
FAX 071-200602

FAX 0234 224170

DA: SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE  
ANCONA

AL CONSIGLIO COMUNALE DI FERMO

PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

N. 46 PAGINE COMPRESO FOGLIO DI ACCOMPAGNAMENTO

PER PROBLEMI TELEFONARE AL

071/5016 222/269

ANCONA, 18/1/2013

Trasmette: GIUNETTI

proposta CC n° 12 / 2013

MODULARIO  
C. G. - 417

*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000168-18/01/2013-SC\_MAR-T71-P

Al Consiglio comunale di F E R M O  
*Tramite il Presidente*

Al Sig. Sindaco  
del Comune di F E R M O

e, p.c. All'Organo di revisione  
del Comune di F E R M O  
*Tramite il Presidente*

Oggetto: *Pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005, sul rendiconto 2010 del Comune di FERMO.*

Si trasmette via fax copia della deliberazione n. **4/2013/PRSE** concernente l'oggetto.  
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL.

Il Direttore della Segreteria  
*dott. Carlo Serra*



**DELIBERA**

**A) che, dalla relazione dell'Organo di revisione e dall'esame dei prospetti ad essa allegati, sono emerse le seguenti irregolarità contabili e/o finanziarie suscettibili di specifica pronuncia:**

**GRAVE IRREGOLARITÀ CONSEGUENTE ALLA CONCESSIONE DI GARANZIE ATIPICHE SENZA INDICAZIONE IN BILANCIO E ALLA RICAPITALIZZAZIONE REITERATA DELLA SOCIETÀ' CROSS PARK MONTEROSATO FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE AL RIPIANO DELLE PERDITE, CONTRARIAMENTE A PRINCIPI DI SANA GESTIONE FINANZIARIA**

Si illustrano preliminarmente alcuni dati generali relativi alla società partecipata.

**CROSS PARK MONTEROSATO SRL**

**Partecipazione diretta del 16,66%**

**Attività prevalente: Valorizzazione crossodromo - attività culturali, sportive e sviluppo turistico**

<b>CROSS PARK MONTEROSATO S.R.L.</b>	Bilancio d'esercizio 2008	Bilancio d'esercizio 2009	Bilancio d'esercizio 2010	variazione % (2010/2009)
PARTECIPAZIONE DIRETTA				
Valore della produzione	10.000,00	10.000,00	32.500,00	225,00%
Indebitamento al 31/12	1.159.121,0	1.251.211,00	1.390.447,	11,12%
Personale dipendente al 31/12 (costo)				
Personale dipendente al 31/12 (numero di				
Debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31/12				

Si illustra seguire la spesa sostenuta dall'ente locale a favore della società:

<b>CROSS PARK MONTEROSATO SRL</b>	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Titolo (I o II)
Per copertura di disavanzi o perdite	8.500,00	8.500,00	II
Totale trasferito	8.500,00	8.500,00	

**In sede istruttoria si chiedeva di relazionare in merito alla copertura delle perdite, sia nell'esercizio 2009 che nel 2010, al loro finanziamento ed al fondamento giuridico dell'inserimento di tale voce nel Titolo II della spesa.**

L'Amm.ne ha riferito in merito alle operazioni di "ricapitalizzazione avvenute nel 2009/2010, quanto segue:

- Consiglio Comunale n. 96 dell'1/10/2009 per € 12.000, finanziamento con avanzo.
- Consiglio Comunale n. 107 del 30/09/2010 per € 8.500, finanziamento con avanzo.

Come codesta Corte ha evidenziato ed anche puntualizzato con deliberazione n. 22/2007, la



**contabilizzazione del ripiano perdite al titolo II non è corretta**, sarebbe dovuta avvenire al titolo I in quanto sicuramente non rappresenta un incremento patrimoniale."

	2008	2009	2010
% di partecipazione	16,66%	16,66%	16,66%
Copertura di disavanzi o perdite	5.000,00	8.500,00	8.500,00
Risultato d'esercizio	<b>-75.631,00</b>	<b>-52.858,00</b>	<b>-54.155,00</b>
Patrimonio netto	<b>-4.255,00</b>	<b>-35.113,00</b>	<b>-38.270,00</b>
Capitale sociale	12.000,00	12.000,00	12.000,00

**In sede istruttoria si chiedeva inoltre di fornire chiarimenti in merito alle ragioni delle reiterate perdite.**

L'Amm.ne riferisce che "in sede di assemblea soci di approvazione del bilancio 2010 (seduta del 28/04/2010), il Presidente illustra il bilancio chiuso al 31/12/2010... il quale evidenzia una perdita d'esercizio pari ad € 54.115,00 **derivante per la quasi totalità dagli interessi passivi pagati alla Carifermo sul mutuo ipotecario e sullo scoperto di c/c**. Precisa inoltre, che il mutuo ipotecario dal 30/06/2010 è in ammortamento e quindi l'importo della rata è notevolmente aumentato, con la conseguenza che è aumentata la necessità di risorse finanziarie".

Il mutuo ipotecario e lo scoperto di c/c sono stati finalizzati all'acquisto del campo di cross e strutture connesse di Monterosato in Fermo ed ai successivi lavori di sistemazione."

**In sede istruttoria si chiedevano inoltre chiarimenti in merito alle motivazioni dell'aumento di capitale in quanto l'art. 6, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. nella legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede il divieto di effettuare aumenti di capitale a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio.**

L'Amm.ne risponde che "L'art. 6 e 19 del D.L. n. 78/2010 nella perentorietà del divieto di effettuare aumenti di capitale a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per 3 esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, **fa eccezione per gli interventi di reintegro del capitale sociale al minimo di legge** previsti dall'art. 2447 CC per le Spa, come è successo nel caso della Cross Park Monterosato."

**In adunanza è stata riferita l'intenzione dell'amm.ne di uscire dalla partecipazione ancora non deliberata.**

**La Sezione evidenzia che la deroga al divieto di ricapitalizzazione della società in perdita ha carattere straordinario e si configura comunque un comportamento**



contrario alla sana gestione finanziaria nel mantenimento di società partecipate in cui si proceda a reiterate ricapitalizzazioni per ricostituire il capitale sociale minimo, pur se ammesso laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 2447 cc, senza che l'operazione posta in essere serva ad impedire il reiterarsi di risultati negativi di esercizio, già verificatisi per più anni, e corrisponda ad un concreto piano industriale o di rilancio della società.

Non corrisponde quindi a principi di sana gestione finanziaria, e costituisce irregolarità contabile, la ricapitalizzazione operata nel caso in esame al fine di ricostituire il capitale sociale minimo, pur se ammessa dall'art. 19 comma 6, d.l. 78/2010, laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 2447 cc.

La partecipata, infatti, presenta un patrimonio netto negativo da alcuni anni, e l'Amm.ne non ha posto in essere provvedimenti idonei ad impedire il reiterarsi di risultati negativi di esercizio, già riscontrati per più anni, ma ha semplicemente provveduto al ripiano di perdite, con evidente inefficacia di questa sola misura. Peraltro, lo stesso comune in sede di adunanza ha comunicato di voler recedere oggi dalla partecipazione.

La semplice copertura delle perdite per più anni appare, infatti, in contrasto con la ratio dell'art. 19 comma 6, d.l. 78/2010, e con i principi di sana gestione finanziaria. Diversamente, qualora il Legislatore ammettesse sine die e senza alcuna giustificazione la possibilità di ricapitalizzazione, anche se nel solo caso in cui sussistano i presupposti di cui al 2447 cc, si potrebbe configurare uno strumento elusivo del divieto di cui al d.l. 78/2010.

Successivamente all'adunanza è emersa una segnalazione di una lettera di patronage sottoscritta favore della società Cross Park Monterosato per un mutuo ipotecario del valore di € 1.300.000 e uno scoperto di conto corrente per un importo di € 250.000. Il collegio ha quindi deliberato di rimettere in istruttoria l'esame del rendiconto 2010, al fine di approfondire tale aspetto.

All'esito è emerso quanto segue.

Risultano tre diverse lettere di patronage da parte dell'ente locale, di cui una a favore della società Cross Park e due a favore della Asite.

Relativamente alla prima società, la lettera è stata sottoscritta senza alcuna preventiva delibera del Consiglio comunale (la delibera di Consiglio comunale numero 30 del 16 marzo 2007 citata nella lettera ha in realtà un oggetto totalmente diverso da quello dedotto incontrato) e risulta fortemente pregiudizievole per la situazione finanziaria dell'ente, in quanto, a seguito della prossima fuoriuscita dalla società dell'ente locale, il soggetto finanziatore potrebbe attivarsi per un recupero del suo credito.

La lettera di patronage altera l'esposizione debitoria dell'ente rispetto a quella



contabilmente rilevata, in quanto oltre a contenere l'impegno dell'amministrazione comunale a non ridurre la partecipazione alla società senza il preventivo benestare della banca finanziatrice, contiene l'impegno a far confluire all'occorrenza nella medesima Società il capitale necessario al pagamento della quota di spettanza sulla rata dei finanziamenti per un importo massimo di euro 258.230.

Si rende necessaria una breve ricostruzione delle problematiche relative agli istituti interessati al fine di individuare i rischi per l'ente locale nel caso in esame.

Un primo aspetto concerne il fatto che la lettera non è stata emanata dall'organo competente a concedere le garanzie tipiche, che espongono il comune ad analogo rischio.

La giurisprudenza civile di merito ha ritenuto che fosse invalida la lettera di "patronage" con cui una regione si era impegnata a mantenere una società a partecipazione regionale in condizioni finanziarie tali da poter adempiere le proprie obbligazioni che non era stata preventivamente deliberata dall'organo regionale competente (la Giunta regionale). Peraltro l'emissione di questa garanzia sarebbe stata comunque inammissibile, ad avviso dell'organo giudicante, poiché non prevista da un'apposita norma regionale (tribunale di Milano, 20 luglio 2000).


E' del resto opinione abbastanza pacifica, benché diverse siano le argomentazioni che la sostengono, che i contratti della p.a. privi della delibera di negoziazione dell'organo competente non siano suscettibili di impegnare l'ente pubblico a cui si riferiscono.

Taluni fondano l'assunto sull'idea che il procedimento di formazione della volontà contrattuale, così viziato, si rifletta sulla specifica fattispecie negoziale in termini di invalidità, rendendo il contratto annullabile su istanza dell'ente pubblico ex art. 1441 c.c.. Altri, invece, ritengono che la mancanza della delibera di negoziazione si rifletta sull'efficacia del contratto, lasciandolo privo di effetti in quanto contratto stipulato dal rappresentante senza poteri.

Non diverso è il risultato pratico a cui si perviene: l'ente pubblico non è tenuto ad adempiere un contratto carente di regolare delibera di negoziazione.

Nel caso sia già stata rilasciata da organo diverso dal Consiglio comunale (Dirigente, Giunta o Sindaco), in assenza di specifica regolamentazione, la stessa sarebbe invece efficace, secondo parte della giurisprudenza, per far sorgere in capo all'istituto bancario l'affidamento sulla garanzia, ritenuta quindi idonea a consentire l'adempimento degli obblighi assunti dall'ente (delibera Corte conti sez. controllo Emilia Romagna n. 17/2011).

Ad avviso di questa Sezione regionale di controllo occorre precisare al riguardo che anche ove si ammetta l'efficacia delle garanzie atipiche, se la disciplina prevede specifici oneri informativi a carico del soggetto finanziatore (esempio art. 3, comma 19, legge 350/2003) e gli stessi non vengono rispettati viene meno la necessità di



**tutela dell'affidamento, o almeno si ha un suo ridimensionamento ai sensi dell'art. 1227 del codice civile.**

**Nel caso di specie, tuttavia, non può non evidenziarsi la circostanza che la delibera risulta essere approvata sì da un organo non competente, ma che fa riferimento ad una sia pure inconferente delibera del Consiglio comunale, tanto da poter astrattamente ingenerare un affidamento in merito all'esistenza e all'obbligo di garanzia dell'ente locale, salvo verificare specifici oneri di informazione da parte del creditore.**

**Esula dai poteri di questa Sezione regionale di controllo accertare la validità del negozio posto in essere, in quanto gli aspetti civilistici sono di esclusiva competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria; tuttavia, tale circostanza sotto il profilo contabile impone di tener conto della garanzia prestata ai fini dei limiti di finanza pubblica.**

Ciò premesso in merito alla carenza di legittimazione soggettiva a stipulare è opportuno analizzare brevemente le caratteristiche principali dell'istituto cui l'ente ha fatto ricorso al fine di comprendere i rischi concreti cui si è esposto l'ente locale.

La lettera di patronage è un negozio di garanzia autonomo che prescinde dall'obbligazione principale, come accade per la fideiussione.


La dottrina è più propensa a parlare di obbligazione di mezzi in capo al promittente, mentre la giurisprudenza propende per una duplice obbligazione, una primaria di fare e una successiva di dare. Il promittente dovrebbe adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso e dovrebbe corrispondere un indennizzo in caso il terzo si rifiuti ad impegnarsi o non compia il fatto promesso.

Diversamente dalla fideiussione, nonostante l'elemento comune della causa di garanzia, la mancanza di volontà espressa di garantire l'adempimento dell'obbligazione del terzo esclude la qualificabilità della lettera come negozio fideiussorio, richiesta espressamente dall'art. 1937 c.c.. È necessaria poi un'accettazione specifica della proposta da parte della banca che nella lettera di patronage è assente.

La lettera rispetto al mandato di credito manca di uno degli elementi essenziali dell'istituto, l'assunzione da parte della banca dell'obbligo di far credito al terzo. Infatti, l'istituto di credito è raro si impegni espressamente a far credito alla società.

Anche la possibilità di considerare la lettera di patronage come promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo è oggetto di contrasti giurisprudenziali.

Nelle lettere di gradimento c.d. "forti" il patrocinante non si limita ad esprimere la propria posizione di influenza, ma assume, come nella lettera in esame, veri e propri impegni, quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata, o di futuro mantenimento della propria partecipazione nella medesima.



In questa ipotesi si genera una obbligazione negoziale avente per oggetto un facere, in quanto il patronnant deve tenere una certa condotta, in modo che la controllata sia sempre nelle condizioni economiche di adempiere gli impegni assunti con la banca che abbia concesso un prestito alla società garantita, mediante la suddetta lettera di conforto.

Non si configura, pertanto, sotto questi profili, ad avviso della giurisprudenza prevalente, una promessa del fatto del terzo, bensì un'obbligazione assunta in proprio dal patronnant, costituente impegno giuridico vincolante di natura contrattuale e con finalità di garanzia (Cass. civ. sez. I, sent. n. 10235, 27/09/1995; Trib. Milano, 22/06/1995).

Non mancano tuttavia costruzioni giurisprudenziali diverse, secondo cui se la linea di credito è concessa in data successiva alla lettera, quest'ultima può essere considerata un mandato di credito ex art. 1958 c.c., se, al contrario, la linea di credito è concessa in un tempo anteriore e la lettera di patronage è solo successiva, la lettera viene ad atteggiarsi quale promessa del fatto del terzo (Tribunale Bergamo, 18/01/2007, n. 227, sez. II).

La garanzia atipica, pertanto, di solito espone soltanto ad un obbligo di fare, la cui violazione può determinare il rischio di un'azione risarcitoria dell'istituto bancario, anziché alla pretesa di adempimento della stessa prestazione cui era tenuto il debitore principale: considerato anche il regime di responsabilità della capogruppo o del socio di controllo, ex articoli 2467 e 2497 del codice civile, sorgono comunque specifici rischi per gli equilibri di bilancio, che devono essere considerati ai fini delle verifiche contabili e devono essere comunicati alla Sezione regionale di controllo.

Nel caso di specie, però, si ha un vero e proprio impegno dell'ente locale a pagare fino ad un massimo di circa € 258.000 le somme che dovessero essere richieste in virtù del contratto cui accede la garanzia: per quanto concerne il profilo contabile tale vincolo deve essere pienamente assimilato alla disciplina della fidejussione rispetto alla quale devono essere garantiti i medesimi limiti e vincoli previsti dall'ordinamento contabile degli enti locali.

Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito (tribunale di Milano, 20 luglio 2000), il ricorso a strumenti di garanzia atipici è ammissibile subordinatamente alla presenza di un'apposita norma che "autorizzi" a porre in essere negozi giuridici di tale natura e, soprattutto, ne stabilisca le relative conseguenze sotto il profilo finanziario.

Pur essendo questo orientamento espresso in relazione ad una regione, il ragionamento dovrebbe porsi per gli enti locali.

E' da osservare che la pronuncia in esame, resa nei confronti di una regione, è antecedente alla riforma del titolo V della Costituzione.



Questo collegio giudicante ritiene di dover affermare al riguardo che le garanzie che fuoriescono dal contenuto dell'art. 207 del TUEL, non essendo tipizzate, devono essere previste e disciplinate dal Regolamento di contabilità ex art. 152 del TUEL.

Secondo la giurisprudenza contabile è possibile estendere la previsione normativa di cui all'art. 207 TUEL, che consente agli enti locali di stipulare fideiussioni, anche ad altre forme di garanzia (come, ad es., la lettera di patronage o la costituzione di pegno - parere Corte conti Lombardia n. 874/2010), nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione, che prevede che gli enti territoriali locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese d'investimento.

Laddove si ammetta, in via generale, la possibilità di fare ricorso alle garanzie atipiche, in virtù dei generali poteri di diritto privato dell'ente, dovrebbe comunque, ad avviso di questa Sezione, porsi la problematica delle obbligazioni che si estendano oltre i limiti delle garanzie tipizzate, in quanto non rispettose dei vincoli posti nell'interesse della finanza pubblica e, per ciò stesso, potenzialmente elusive.

Anche il rilascio di garanzie atipiche, secondo la giurisprudenza contabile, è soggetto ai vincoli di cui all'art. 6, comma 19, del DL 31 maggio 2010, n. 78, che ha introdotto il divieto, per gli enti locali, di prestare garanzie a favore di proprie partecipate non quotate, il cui bilancio di esercizio abbia fatto registrare una perdita per tre esercizi consecutivi o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

Un altro profilo da esaminare per il rilievo che assume nel caso di specie è quello inerente l'obbligo di copertura finanziaria delle garanzie atipiche.

La Corte costituzionale (Corte cost., 24 giugno 1961, n. 37) ha affermato, pronunciandosi nei confronti di una regione, che la responsabilità cui si espone un ente pubblico con una garanzia deve trovare adeguata copertura finanziaria, ex art. 81 Cost., sin dal momento dell'emissione, nonostante in quel momento il sacrificio patrimoniale ad essa conseguente possa dirsi meramente eventuale.

Nella sentenza 37/1961 si afferma: *"Esattamente rappresenta al riguardo il Commissario dello Stato che, comportando una responsabilità patrimoniale della Regione, la legge avrebbe dovuto prevedere una copertura finanziaria per la stessa. E chiaro che tale copertura non doveva corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo, invece, sufficiente che fosse commisurata al rischio - da calcolare con metodi adeguati - assunto dalla Regione a proprio carico. Ma è del pari evidente che, in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con la garanzia prestata, l'articolo in esame non può non essere considerato in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione (costante mente ritenuto applicabile anche alle leggi regionali), e, quindi, va dichiarato illegittimo"*



**Il principio di copertura finanziaria ribadito in quella sede deve trovare applicazione anche per le garanzie rilasciate in via negoziale dagli enti locali, pur senza dover fare ricorso alla disposizione costituzionale relativa agli atti di natura normativa tipici della regione, ma alla disciplina di legge ordinaria. Non v'è dubbio, cioè, che anche in quest'ultimo caso l'emissione di una garanzia debba essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e risultanti dal suo bilancio (annuale e pluriennale) di previsione, in quanto implica rischi finanziari, sia pure eventuali, per il garante.**

**Come stabilito nella pronuncia costituzionale, l'equivalente di tale responsabilità deve essere ponderato al rischio, laddove non sia normativamente individuato secondo modalità specifiche come accade per articolo 207 del TUEL.**

**Ciò che rileva in concreto per determinare l'entità dell'obbligo di copertura finanziaria è l'esposizione concreta al rischio, a prescindere dalla qualificazione giuridica.**

**L'emissione di una lettera di patronage, che contenga dichiarazioni d'impegno di tipo "forte", anche nell'ipotesi in cui l'impegno è rappresentato dal fare quanto necessario affinché la società patrocinata adempia, o faccia quanto necessario affinché la società patrocinata sia mantenuta in stato di solvibilità comporta del resto un rischio contrattuale equiparabile al rischio tout court di dover pagare l'altrui debito in caso di insolvenza del debitore (di solito un obbligo sostitutivo rispetto a quello inadempito di pagare in via risarcitoria un ammontare pari a quello dei debiti contratti dal debitore nel negozio patrocinato).**

**In tal caso, quindi, potrà farsi riferimento alla disciplina della fideiussione, sia al fine di non eludere il vincolo, sia al fine di commisurare le cautele predisposte in bilancio ad una obbligazione di rischio equivalente.**

**È agevole perciò dedurre che, al fine di rispettare il suddetto vincolo di bilancio, l'ente non può rilasciare una lettera con dichiarazioni di tipo "forte" senza quantificare lo sforzo patrimoniale cui sarà presumibilmente esposta al verificarsi dell'evento che la rende attivabile (generalmente l'insolvenza della società patrocinata).**

**Una simile delimitazione è essenziale quando la garanzia in questione è emessa da un ente pubblico, consentendogli di non incorrere nella violazione del divieto di assumere obblighi patrimoniali per un importo indeterminato o eccedente le risorse finanziarie disponibili e risultanti dal suo bilancio di previsione.**

**Ad avviso di questo collegio giudicante, sotto il profilo della copertura finanziaria, l'attenzione essere concentrata sugli effetti della garanzia e ai connessi rischi per il bilancio dell'ente pubblico garante.**

**L'ente locale deve attenersi al vincolo di bilancio anche quando decida di rilasciare una lettera "debole", perlomeno nel caso in cui la lettera contenga dichiarazioni che vincolino il patronnant all'esercizio dei poteri connessi con la qualità di socio di**



controllo a beneficio del destinatario, o che vincolino il patronnant a non apportare significativi mutamenti nella sfera organizzativa interna della società patrocinata. In tal senso si osserva che le dichiarazioni richiamate impegnano il patronnant ad osservare il comportamento dedotto in obbligazione e lo espongono, in caso di violazione, a responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. nei confronti del beneficiario.

Diversamente si deve invece valutare il mero obbligo di informazioni alla società garante laddove si modifichi l'assetto societario, come si vedrà nel prosieguo con riferimento alla seconda lettera rimessa a favore della società Asite dall'ente locale.

Tanto basta per escludere che un ente locale possa esporsi a tale rischio senza aver preventivamente assicurato la copertura dell'equivalente pecuniario della responsabilità da patronage con le risorse finanziarie disponibili e risultanti dal bilancio annuale e pluriennale di previsione.

Qualora invece il Comune voglia rilasciare una lettera priva di promesse aventi ad oggetto comportamenti determinati, vale a dire una lettera che contenga solo informazioni sulla società patrocinata, l'amministrazione si espone al solo rischio di essere chiamata a rispondere dei danni cagionati al destinatario che ha riposto affidamento sulle informazioni contenute nella lettera false o inesatte. Non sembra in tal caso necessario un vincolo di bilancio corrispondente all'esposizione risarcitoria.

Conclusivamente la Sezione ritiene di dover osservare che la possibilità di utilizzare una garanzia atipica può essere riconosciuta per l'ente locale nei soli limiti in cui, laddove esponga la collettività amministrata ad un rischio equivalente, sia sottoposta agli stessi limiti e vincoli posti nell'interesse della finanza pubblica alle figure tipizzate di garanzia, al fine di non configurarsi quale strumento elusivo.

Inoltre il principio di sana gestione finanziaria impone all'Ente locale di valutare attentamente l'opportunità di rilasciare la garanzia in relazione alle caratteristiche del debitore principale e degli specifici obblighi assunti mediante il negozio giuridico da stipulare: al riguardo andrà, in particolare, effettuata la verifica della solvibilità del debitore principale.

Se è vero, infatti, che, in base al criterio di competenza finanziaria, le spese si riconducono al periodo amministrativo in cui sorge l'obbligo a pagare (impegno), non v'è dubbio che dai principi di attendibilità e veridicità del bilancio nonché dal principio di copertura degli oneri finanziari discende l'obbligo per l'ente che rilascia la garanzia, sia fideiussoria che atipica, di **predisporre adeguati accantonamenti a fondo rischi** (principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali).

Tale criterio si estende nel caso in esame, ovviamente, a tutte le partecipazioni dell'ente.



Per quanto riguarda, più in generale, le modalità di informativa contabile sul vincolo, in assenza di una specifica disposizione normativa in materia, viene in rilievo la disciplina civilistica che prevede l'iscrizione in calce allo stato patrimoniale delle garanzie prestate direttamente e indirettamente (art. 2424 c.c.); tale norma, se pure contemplata per il bilancio civilistico, costituisce principio cui attenersi anche nella redazione del bilancio finanziario a carattere autorizzatorio.

**I conti d'ordine costituiscono**, peraltro, non solo una informativa necessaria e idonea ad esporre, in modo completo e veritiero, i rapporti finanziari con altri enti, ivi comprese le associazioni e le fondazioni, ma rappresentano uno strumento particolarmente utile per identificare eventuali passività potenziali da indicare anche nella relazione illustrativa al rendiconto (cit. principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali) (sez. controllo FVG, parere 1/2012).

Ritiene questa Sezione di dover osservare, più in generale, che comportamenti che si pongono al limite della legittimità utilizzando istituti che potrebbero essere assimilati a quelli per i quali sono previsti vincoli di finanza pubblica che in tal modo non vengono applicati dall'ente locale, non garantiscono il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, che dovrebbero essere sempre rispettati dalle pubbliche amministrazioni: nel dubbio, un'interpretazione prudenziale degli istituti cui si fa ricorso evita che, qualora maturi un pensiero più rigoroso rispetto ad una incerta interpretazione della norma, specialmente in sede di prima applicazione, la collettività amministrata ne possa essere danneggiata.

Ritiene altresì questa Sezione opportuno evidenziare come, il più volte, si assiste in tali casi ad un differimento temporale tra il comportamento tenuto da un'amministrazione e i relativi effetti, che si riverberano a carico dei successivi amministratori, come certamente avvenuto per la lettera dei patronage in esame che risale al marzo 2007.

**Nel caso in esame è presente oltre all'impegno a non ridurre la partecipazione societaria, l'accettazione delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti della banca e, soprattutto, l'impegno a fare affluire all'occorrenza alla società stessa il capitale necessario al pagamento della quota sulla rata dei finanziamenti indicati, entro il limite di € 258.230, provvedendo coprire con le disponibilità dell'ente tale posizione debitoria.**

Ritiene la Sezione di rilevare che un'obbligazione di questo tipo, ferme restando le perplessità invocate in merito alla validità della garanzia prestata da soggetto non competente, appare totalmente assimilabile alla fideiussione e si configura quale



lettera di patronage fideiussoria, come tale soggetta tutti vincoli di cui all'articolo 204 e 207 del dlgs. 267/2000, ai limiti previsti dall'articolo 119 della Costituzione, e al divieto di cui all'articolo 19, comma 6, legge 78/2010.

Infatti, nella lettera di patronage in esame è previsto il "benestare a tale concessione creditizia così come il rinnovo e/o proroga della stessa", circostanza che estende la propria efficacia, laddove se ne ammetta la validità, a periodi successivi all'esercizio 2010, e si pone in contrasto con il divieto di prestare garanzia a favore di società in perdita per tre esercizi consecutivi, introdotto dall'articolo 19, comma 6, decreto-legge citato.

Con verbale n. 154 dell'11 dicembre 2012 l'organo di revisione del Comune di Fermo ha attestato il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 204 nell'articolo 207 del testo unico degli enti locali con riferimento alla garanzia atipica apprestata per l'anno 2010 e 2011 e, a livello di bilancio preventivo, per l'esercizio finanziario 2012.

#### GRAVE IRREGOLARITÀ CONSEGUENTE ALLA CONCESSIONE DI GARANZIE ATIPICHE SENZA INDICAZIONE IN BILANCIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ASITE SRL

Si riportano di seguito i principali dati economici relativi alla società in esame.

Anno	Totale Attivo	Totale Passivo	Capitale sociale	Patrimonio netto
2011	21.317.154,00	21.317.154,00	1.500.000,00	656.126,00
2010		2.521.473,00	1.500.000,00	2.521.473,00
2009		2.474.954,00	1.500.000,00	2.474.954,00
2008		2.400.747,00	1.500.000,00	2.400.747,00
2007		0,00		0,00

Anno	Valore della produzione	Costo della produzione	Differenza tra valore e costo della produzione	Utile dell'esercizio	Perdite dell'esercizio
2011	12.988.952,00	14.570.465,00	-1.581.513,00		1.865.345,00
2010	16.745.612,00	17.006.137,00	-260.525,00	46.517,00	
2009	11.884.009,00	11.353.285,00	530.724,00	74.206,00	
2008	11.637.918,00	12.007.050,00	-369.132,00		305.394,00
2007	10.944.934,00				

Anno	Tipologia riduzione	Note riduzione capitale	Decisione assemblea



2011	Nessuna riduzione prevista	L'Assemblea soci ha deliberato di provvedere alla copertura della perdita per Euro 1.021.471 mediante utilizzo di riserve mentre la restante parte di Euro 843.874 sarà portata a nuovo	utilizzo riserve
2010	Nessuna riduzione prevista		
2009	Nessuna riduzione prevista		
2008	Nessuna riduzione prevista		
2007	Nessuna riduzione prevista		

Anche in relazione a questa società è stata accertata l'esistenza di due diverse garanzie atipiche, una delle quali contenente l'informazione che il Comune detiene l'intero capitale sociale e il conseguente impegno "a non disporre in tutto il parte di detta nostra partecipazione senza avervene preventivamente informati, nonché a darvi immediata comunicazione di qualsiasi evento che possa comportare la perdita della nostra partecipazione totalitaria, per le opportune Vostre decisioni in ordine alle facilitazioni in essere", risalente all'esercizio finanziario 2005 senza un limite di durata, e un'altra, più impegnativa, con la quale, in data 8 novembre 2007, il Comune di Fermo con atto a firma del Sindaco pro tempore si assume "in ogni caso l'impegno di fare in modo che la Fermo Asite srl faccia sempre fronte alle sue obbligazioni nei Vostri confronti così che le stesse Vi siano rimborsate".

Richiamando i principi sopra esaminati la Sezione ritiene che costituisca grave irregolarità la mancata previsione in bilancio di garanzie costituenti impegni in qualche modo assimilabili sotto il profilo dei rischi alla fideiussione o ad altre garanzie atipiche senza le formalità, le cautele e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti in materia.

B) di segnalare, in considerazione della natura collaborativa della funzione di controllo, le seguenti irregolarità e criticità che, pur non costituenti gravi irregolarità, vengono rimesse alla autonoma e prudente valutazione dell'Ente. Al riguardo si evidenzia che le stesse sono state già segnalate sin dalle note istruttorie ma si ritiene di proporle compiutamente in questa delibera.

#### **PRESENZA DEI PARAMETRI DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

L'organo di revisione attesta che l'Ente, dall'applicazione dei parametri di cui al D. 24/09/2009, non risulta in una situazione di deficitarietà strutturale.

**Dati relativi al rendiconto 2010 trasmessi dal Comune per via telematica alla Corte dei conti:**



Numero di parametri necessari per l'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario (art. 242 TUEL ente deficitario: 5 parametri su 10)

Parametri non rispettati: 2 su 10

4) Volume dei **residui passivi** complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente:

7) Consistenza dei **debiti di finanziamento** non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel):

**Pur in assenza della condizione di ente strutturalmente deficitario, poiché il mancato rispetto dei parametri di cui sopra denotava una situazione di criticità finanziaria, si chiedeva in sede istruttoria di indicare quali azioni correttive siano state adottate.**

*L'Amm.ne fa presente che "per il parametro volume dei residui passivi titolo I su impegni spese correnti >40%, si può rilevare come nel 2011 si sia dedicata maggiore cura al pagamento di spese correnti in presenza di liquidità che per l'Ente non è finora mai stata in situazione di sofferenza. A fine 2011, il parametro risulta infatti rientrato nel limite max, mentre rimane non rispettato il parametro relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento. A fine 2011, si è però messa in cantiere e completata un'operazione di riduzione dell'indebitamento per € 2.441.000 in termini di capitale residuo destinando allo scopo i proventi dell'alienazione di "Palazzo Monti" alla Fondazione Carifermo, Il bilancio 2012, il primo gestito dalla nuova Amministrazione insediatasi a giugno 2011, ha previsto il ricorso all'indebitamento ulteriore per sole € 1.000.000 a fronte di necessità improrogabili, comunque da verificare in corso di gestione, e per il 2013 un'ulteriore operazione di riduzione del debito residuo con alienazioni immobiliari".*

#### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

L'organo di revisione attesta che i crediti di dubbia o difficile esazione **non sono stati stralciati** dal conto del bilancio, né sono stati cancellati dai residui attivi e né iscritti nel conto del patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità.

**Crediti di dubbia esigibilità:** L'organo di revisione inoltre attesta che l'importo dei crediti di dubbia esigibilità conservati nel conto del bilancio è pari ad € 1.037.447,69 e che è stato costituito un vincolo sull'avanzo di amministrazione per l'importo di € 1.037.447,69.

#### **Avanzo di amministrazione 2009 utilizzato nel corso dell'esercizio 2010**

Avanzo vincolato utilizzato per la spesa corrente	154.070,65	Avanzo vincolato utilizzato per la spesa in conto capitale
Avanzo disponibile utilizzato per la spesa corrente	188.986,53	Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti



		fuori bilancio di parte capitale	
Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	282.419,36	Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese in c/capitale	289.041,02
Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive	222.000,00	Avanzo vincolato utilizzato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	
Avanzo disponibile utilizzato per l'estinzione anticipata di prestiti	0,00		
<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti</b>	<b>847.476,54</b>	<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa in c/capitale</b>	<b>360.613,37</b>

**Considerando che l'avanzo di amministrazione 2009 risulta tutto applicato ad eccezione di € 1.037.447,69, vincolato a garanzia di crediti di dubbia esigibilità, si invitava l'ente a fornire chiarimenti in merito ed in particolare di indicare la natura dei crediti antecedenti il 2006, ad esclusione di quelli iscritti a ruolo in quanto considerati al successivo punto 1.8.2 sezione seconda.**

Si fa presente che nel periodo 2 aprile - 9 maggio 2008 il Comune di Fermo è stato sottoposto a verifica amministrativo-contabile da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza.

Nel rapporto, in relazione ai residui, si rileva:

Per quanto concerne i residui attivi presenti al Titolo III, si segnala con particolare attenzione la situazione in cui Comune di Fermo viene a trovarsi nella sua qualità di **creditore verso soggetti diversi privati e pubblici**. Ci si riferisce in particolare a talune riscossioni, la maggior parte di importo modesto, le più vecchie risalenti al 1983, per le quali il Comune ha affidato l'azione di recupero del credito totale e/o residuo. Tali deleghe che risultano essere state affidate a diversi Avvocati in anni in cui non erano presenti nell'organico del Comune specifiche posizioni legali, qualificate ad intraprendere azioni giudiziali per il recupero dei crediti, **non hanno comunque nel tempo portato i risultati auspicati**. Si tratta, in particolare, delle risorse n. 39 di importo pari ad € 6.691, relativa al 1983, n. 130 di € 425, relativa al 1989, n. 197 di € 14.924, relativa al 1991 e n. 246 di € 6.646, relativa al 1992. Appare di tutta evidenza che questi ritardi nella conclusione dell'incarico affidato risultano del tutto patologici ed ingiustificati.



L'Amm.ne ha riferito quanto segue: "la prassi instaurata all'Ente, che si ritiene corretta dal punto di vista tecnico, è mantenere a residui attivi i crediti certi nell'ammontare, nel soggetto debitore, nelle ragioni degli stessi fino a quando tali condizioni, per sviluppi successivi, vengano meno. Nel contempo, si agisce con tutte le procedure a disposizione per ottenere la riscossione di tali somme. A fronte di ciò si vincolano, non si utilizzano, quote degli avanzi di amministrazione "liberi".

I crediti di difficile esazione sono rappresentati quindi da residui attivi più che corretti ma che presentano **sofferenze nella riscossione**. Si riferiscono ai più svariati servizi dell'Ente, causale che, si ripete, è "dovuto per TARSU o TIA a seguito di ruolo coattivo od ordinario emesso". Si allega stampa di tutti i RA antecedenti al 2006 esclusi quelli legati a spese di investimento che non presentano la caratteristica in esame.

L'Ente trasmette, con **l'Allegato n.1**, l'elenco dei residui attivi relativi ai titoli I, II e III antecedenti al 2006 (in alcuni casi risalgono al 1995, al 1997 o al 1999) per la maggior parte relativi a crediti che l'Ente vanta da privati a vario titolo (rette asilo nido, tassa smaltimento rifiuti, fitti per alloggi ERP, ecc.) in buona parte iscritti a ruolo.

**L'Allegato n. 2** riporta invece, nella prima parte, l'elenco dei residui attivi antecedenti al 2006 relativi al Titolo VI (costituiti da depositi cauzionali).

**GESTIONE DEI RESIDUI**

Dai dati evidenziati dall'organo di revisione risulta che la percentuale di incidenza dei residui attivi rispetto alle entrate è superiore al 50%:

RESIDUI TOTALI ATTIVI	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI INCIDENZA
56.239.391,86	46.701.762,32	120,42%

**MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI**

Movimentazione nell'anno 2010 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2006:

**Indicatori dei residui:**

totale residui attivi ante 2006	totale residui attivi al 31.12.2010 (esclusi quelli derivanti dalla competenza)	Incidenza % dei residui attivi ante 2006 sul totale dei residui attivi (esclusi quelli derivanti dalla competenza)
27.764.586,89	39.733.490,14	69,88%

**INDICATORI DI INCIDENZA:**

	TIT. I	TIT. III	TIT. VI (esclusi archivi depositi cauzionali)



<b>A</b>	<b>residui ante 2006 da riscuotere al 31.12.2010</b>	298.265,79	262.773,17	805.865,25
<b>B</b>	<b>Totale residui attivi ante 2006</b>	27.764.586,89	27.764.586,89	27.764.586,89
	<b>Incidenza % (A/B)</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,95%</b>	<b>2,90%</b>

Si rilevava una bassa incidenza dei residui attivi ante 2006 del Titolo I, III e VI sul totale dei residui attivi ante 2006: risultano, infatti, consistenti residui attivi degli esercizi precedenti il 2006 stanziati al Titolo IV dell'entrata per l'importo di € 24.975.079,03 che incidono del 62,86% sul totale dei residui attivi al 31/12/2010 (esclusi quelli derivanti dalla competenza).

Nella fase istruttoria, si invitava l'ente a relazionare in merito ed indicare se si era provveduto ad una revisione degli stessi in considerazione alle opere finanziate con tali entrate considerando che al Titolo II sussisterebbero residui passivi degli esercizi precedenti il 2006 pari ad C 29.059.639,11.

Si fa presente che nel periodo 2 aprile - 9 maggio 2008 il Comune di Fermo è stato sottoposto a verifica amministrativo-contabile da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza.

Nel rapporto, in relazione ai residui, si rileva:

"L'esame di questa documentazione ha evidenziato dal lato dei residui attivi, sia nella parte corrente, sia nella parte capitale, la presenza di poste di non recente provenienza, ma in misura ed in modalità tali da non inficiare i dati relativi al risultato di amministrazione.

- al Titolo IV residui attivi provenienti dagli anni 1982, e successivi, relativi, per la maggior parte, a finanziamenti regionali collegati a opere infrastrutturali;

- al Titolo II sono conservati residui passivi riferiti agli anni 1983 e seguenti. Per chiudere la parte dedicata alla gestione dei residui, si evidenzia come siano presenti in bilancio alcune somme, sia dal lato degli attivi, sia da quello dei passivi, che potrebbero non presentare i presupposti necessari per il loro mantenimento.

Si invitava l'Ente a verificare quelle poste di provenienza remota ancora iscritte in bilancio, al fine di accertare la permanenza o meno dei requisiti richiesti dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali per il loro mantenimento."

L'Amm.ne riferisce che "al titolo IV delle entrate ed in corrispondenza, per pari importo al titolo II della spesa, sono conservate somme per C 18.186.000,00 a fronte della complessa operazione di project financing denominata "Intervento Palazzo Azzolino" che risulta contrattualizzata nel 2003 ma che non ha avuto mai concreto avvio. Questa Amministrazione ha in corso trattative per la risoluzione consensuale del contratto con possibilità di cancellazione delle poste dal bilancio, poste che sono compensative e non ricorrono sugli equilibri o su formazione dell'avanzo."



**RESIDUI ATTIVI ANTECEDENTI IL 2006 ISCRITTI A RUOLO**

	Euro
Somme iscritte a ruolo al 01/01/2010, provenienti da anni ante-2006.	347.966,87
Di cui:	
Somme riscosse nell'anno 2010 per residui ante-2006	39.177,82
Sgravi richiesti nell'anno 2010 per residui ante-2006	10.523,26
Somme conservate al 31/12/2010	<b>298.265,79</b>

**In istruttoria si chiedeva di fornire chiarimenti in merito a:**

- 1) **la natura dei crediti iscritti a ruolo (sanzioni del CdS, TARSU per € 190.804,80, ICI, etc.);**
- 2) **le misure prudenziali adottate dall'ente in merito alle somme conservate al 31/12/2010 (eventuale esistenza di un fondo svalutazione crediti e costituzione di un vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione - già esistente per € 1.037.447,69 per crediti di dubbia esigibilità).**

*L'Amm.ne risponde che "Nella compilazione della tabella 1.8.2. è stato commesso un errore, per quanto riguarda il titolo I: la somma iscritta a ruolo all'1/01/2010 era pari ad € 335.216,20, le somme riscosse sono state pari ad € 30.215,63, l'importo degli sgravi è corretto, la somma conservata al 31/12/2010 è pari ad **€ 294.660,13, comprensiva di € 182,78 di maggiore entrata registrata.** In relazione al medesimo titolo I esaminato (colonna 2 della tabella 1.8.2), le somme iscritte a ruolo riguardano totalmente la TARSU e TIA. Anche per tali RA si è operato prudenzialmente con blocco parziale dell'avanzo di amministrazione disponibile."*

*Sulla base di quanto sopra riferito dall'Ente, la tabella di cui al punto 1.8.2 risulta pertanto modificata come segue:*

	Euro
Somme iscritte a ruolo al 01/01/2010, provenienti da anni ante-2006.	<b>335.216,20</b>
Di cui:	
Somme riscosse nell'anno 2010 per residui ante-2006	<b>30.215,63</b>
Sgravi richiesti nell'anno 2010 per residui ante-2006	10.523,26
Somme conservate al 31/12/2010	<b>294.477,31</b>

**OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO**

L'organo di revisione attesta che **esistono** residui passivi del titolo II finanziati dall'indebitamento non movimentati da oltre due esercizi per i quali non è stato l'affidamento dei lavori, per i seguenti motivi:

"Sulla base della dichiarazione del Dirigente ai Lavori Pubblici contenente l'elenco degli interventi in questione, è emerso che le **motivazioni del non affidamento sono diverse:**



**acquisto di immobili non andato a buon fine, progetti in corso di revisione e integrazioni richieste in corso di definizione sul progetto esecutivo."**

#### **DEBITI FUORI BILANCIO**

Risulterebbe la seguente criticità (che è suscettibile di divenire ipotesi di grave irregolarità qualora incida sugli equilibri di bilancio):

**Esistenza di debiti fuori bilancio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti**

L'organo di revisione attesta che **sono stati riconosciuti** debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio 2010.

La presenza di debiti fuori bilancio ed in particolare il grado di incidenza dei debiti riconosciuti sull'attività ordinaria dell'ente, calcolato come rapporto tra importo complessivo dei debiti e importo complessivo delle entrate correnti suggerisce per il futuro un attento monitoraggio delle relative cause.

Tale rapporto risulta superiore all'1% rispetto al totale entrate correnti, considerata soglia di rischio. Nel caso specifico è pari a:

$$\frac{\text{Debiti fuori bilancio}}{\text{Totale entrate correnti}} > 1\% = \frac{512.997,98}{33.340.459,84} = \mathbf{1,54\%}$$

Articolo 194 T.U.E.L.	Importo
- lettera a) - sentenze esecutive	65.073,80
- lettera b) - copertura disavanzi	
- lettera c) - ricapitalizzazioni	
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impiego di spesa	447.564,19
<b>TOTALE</b>	<b>512.637,99</b>

L'organo di revisione attesta che l'ente ha provveduto nel corso del 2010 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per € 512.637,99 totalmente di parte corrente.

Si fa presente che nel periodo 2 aprile - 9 maggio 2008 il Comune di Fermo è stato sottoposto a verifica amministrativo-contabile da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza.

Nel rapporto si rileva:

"Inoltre, proprio alla luce delle recenti pronunce della Corte, emerge l'esortazione a prevedere nel bilancio di previsione un apposito "fondo" o "accantonamento" in armonia con i principi di prudenza, completezza e veridicità del bilancio. Tali stanziamenti, pur non facendo venir meno l'obbligo del Consiglio di pronunciarsi sul riconoscimento del debito, (principio contabile 2, punto 81) aiuterebbero l'Ente a salvaguardare gli equilibri dei conti.



Ciò posto, s'invita l'Ente a vigilare in modo puntuale ed efficace affinché, in futuro, non si creino delle obbligazioni a suo carico in violazione delle norme giuscontabili. Questo deve essere evitato sia per evidenti ragioni di regolarità amministrative, sia perché vista l'attuale situazione finanziaria, l'Ente avrebbe delle serie difficoltà a far fronte a nuovi ed ingenti impegni di spesa al di fuori degli stanziamenti di bilancio previsti nell'ambito della normale programmazione annuale."

**In istruttoria si invitava a relazionare sulle azioni poste in essere al fine di arginare gli effetti negativi emersi dovuti a tale irregolarità (numero 2) rilevata nel corso della verifica amministrativo-contabile, anche se riferita al periodo 2003 -2007, comunque, riferibile anche all'esercizio 2010.**

**Con deliberazione C.C. n. 105 del 30/09/2010 vengono riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi € 217.345,56 finanziati con avanzo di amministrazione precedente:**

**- per € 137.503,48 dovuti a spese legali:**

Settore Affari generali - Servizio legale: Per prassi costante ed ultraventennale dell'Ente, l'incarico ai legali veniva affidato con deliberazione di Giunta Comunale e lo stanziamento di un fondo spese, regolando poi, al termine dell'attività, le competenze del professionista. Ad oggi, la Corte dei Conti, investita della questione da alcuni Comuni, con diversi e recenti pareri (n° 2/2007 Sezione Sardegna, n° 7/2008 Sezione Veneto), ha ritenuto che ogni maggiore spesa per le parcelle in eccedenza rispetto all'impegno originario, debba ritenersi quale debito fuori bilancio da riconoscere con la procedura di cui all'art. 194, comma 1 lett. e), D.Lgs. 267/00.

Pertanto, ai fini dell'attivazione della predetta procedura di riconoscimento, si trasmette l'elenco delle parcelle degli avvocati incaricati dall'Ente per cause e/o gradi di giudizio definiti per le quali è già stata effettuata la verifica da parte dell'Ufficio Legale. Riconosciuta, quindi, l'utilità per l'Ente delle attività professionali espletate dagli avvocati incaricati di cui all'allegato elenco, si chiede di riconoscerne il connesso debito fuori bilancio per complessivi € 137.503,48.

**- per € 65.490,74 dovuti a consulenza ed assistenza legale.**

Settore ambiente: In riferimento all'oggetto, si trasmette per l'attivazione della procedura ex art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs 267/00, l'elenco delle parcelle dell'Avvocato Giovanni Ranci per attività di consulenza ed assistenza legale prestata in favore di questo Settore. Pertanto, riconosciuta l'utilità per l'Ente delle attività professionali espletate dal legale incaricato, come da elenco allegato alla presente, si chiedo di riconoscerne il connesso debito fuori bilancio per complessivi € 65.490,74.

**- per € 14.351,34 dovuti a servizi resi.**

Settore Polizia municipale "...relativamente alle somme vantate dalla soc. STEAT e TRASPER MARCHE... Fermo in ordine rispettivamente a servizi di bus navetta e del trasporto pubblico locale, lo scrivente, verificato l'effettivo svolgimento dei servizi suddetti da parte della STEAT e della





Affari Generali - Ufficio Legale	4.281,35	G. C. 879/2004	Contenzioso in Corte di Appello relativo a forniture pregresse gas-metano.
Affari Generali - Ufficio Legale	3.353,63	G. C. 692/2006	Opposizione a precetto del 18/09/95 - grado di appello avanti al Tribunale di Ancona a seguito rinvio da Cassazione.
Affari Generali - Ufficio Legale	1.517,94	G. C. 1147/2004	Ricorso avverso deliberazione consiliare n. 104/2004, variante urbanistica Via Zeppilli.
Affari Generali - Ufficio Legale	24.065,93	G. C. 820/2006	Chiamata in causa del Comune su azione di responsabilità avverso amministratori di società pubblica (prestazioni professionali maturate fino alla rinuncia v. G.C. 121/2010).
Affari Generali - Ufficio Legale	1.127,58	G. C. 39/2000	Opposizione a precetto del 13/01/00 - spese del domiciliatario dell'Avv. V. Graia.
Affari Generali - Ufficio Legale	19.427,32	G. C. 250/2005	Contenzioso su appalto gestione impianto tecnologico di selezione e stabilizzazione rifiuti.
Affari Generali - Ufficio Legale	1.650,00	G. C. 480/2008	Maggiori spese domiciliazione per insinuazione passivo fallimentare c/o Tribunale di Frosinone per somme relative a tributi comunali.
<b>TOTALE</b>	<b>68.188,51</b>		
Progetti Speciali	2.247,44	G. C. 397/2001	Parere stragiudiziale del 19/09/01 su contratto di quartiere per acquisto Immobili ASL
Affari Generali - Ufficio Legale	8.873,61	G. C. 114/2008	Causa Operazioni SWAP - Maggiori oneri per attività processuali sopravvenute e non previste nel preventivo iniziale.
Ambiente	1.129,74	G. C. 273/2012	Parere stragiudiziale su contratti agrari fondi rustici
Bilancio	4.598,96	D. Com. 183/2001	Attività stragiudiziale relativa a risoluzione transattiva appalto servizio verifica lei e Tarsu (vedi D.G. 90/2001)
<b>TOTALE</b>	<b>16.849,75</b>		

L'Amm.ne aggiunge che *"in relazione alle azioni poste in essere per arginare gli effetti negativi dei debiti fuori bilancio relativi agli incarichi legali l'Ente, si fa presente che diversamente dalla prassi precedente, in base alla quale si stanziava in bilancio una somma forfettaria titolo di acconto e/o fondo spese, dal 2008, quando viene affidato un"*



incarico ad un legale esterno, si richiede un preventivo di spesa fornito per tutta l'attività professionale necessaria, facendo stimare, quindi, un importo il più esaustivo possibile, con conseguente iscrizione dello stesso nel competente capitolo di bilancio,

Ciò impedisce, o quantomeno riduce al minimo (cioè agli imprevisti processuali), il formarsi di somme fuori bilancio dovute al professionista.

Parallelamente a quanto sopra l'Ente ha rafforzato l'organico dell'Ufficio Legale interno, che ad oggi è così composto:

1 Funzionario responsabile - avvocato - cat. D6 (ad oggi titolare di posizione organizzativa);

1 Istruttore direttivo - avvocato - cat. D1;

1 Istruttore direttivo - avvocato - cat. D1 (part-time verticale 01/10 - 30/04 ed orizzontale 24 ore/sett.);

1 Collaboratore amministrativo - B3.

L'Ufficio patrocinia tutte le cause che vedono coinvolto il Comune e, comunque, con un minimo annuo pari al 75% (inteso come obiettivo del servizio stesso), sono escluse le Magistrature Superiori in quanto nessuno degli avvocati interni è abilitato in tal senso e quelle che per motivi specifici vengono affidate a legali esterni.

Ovviamente, le cause per le quali il patrocinio è consentito al funzionario delegato sono svolte dai servizi di rispettiva competenza, mentre le cause relative a sinistri assunti in carico dalle Compagnie assicurative in base alle polizze assicurative che tutelano l'Ente, sono patrocinate da legali indicati dalle Compagnie stesse, senza oneri per l'Ente."

## SERVIZI CONTO TERZI

### RISCOSSIONI E PAGAMENTI DELLA COMPETENZA

Tipologie di spesa	2009	2010	% di variazione
<b>(PAGAMENTI)</b>			
Correzioni di mandati che il Tesoriere obbliga a gestire mediante partite di giro	447.606,16	25.763,00	-94,24%
Restituzione di somme indebitamente incassate	37.585,37	502.517,51	1237,00%
Somme da regioni e altri	430.786,62	2.295,48	-99,47%

Si chiedevano chiarimenti in merito all'elevata percentuale di variazione tra un esercizio all'altro, delle sopra riportate tipologie di spesa e l'indicazione delle tipologie di spesa più significative "che il Tesoriere obbliga a gestire mediante partite



di giro".

Si invitava l'ente a chiarire le ragioni della necessità della gestione mediante partite di giro.

L'Amm.ne fa presente che "La necessità di utilizzo delle partite di giro per sistemazioni contabili è scaturita nel passato dalla volontà di imputare con precisione entrate e spese sul bilancio di previsione in gestione (è il caso ad esempio di incassi di **contributi regionali non previsti in bilancio**), non preoccupandosi del lievitare dei titoli IV entrate e VI uscite. **Certo è che ora si sta facendo un uso molto più oculato delle partite di giro** e cercando di ovviare a monte a necessità di ricontabilizzazione successiva. Si allegano (si veda **Allegato n. 2 - punto 10** risposta) prospetti di dettaglio delle movimentazioni in esame."

Si pregava, inoltre, indicare la data di stipula della convenzione di Tesoreria e l'Istituto bancario tesoriere.

L'Amm.ne risponde che "La convenzione di tesoreria è stata stipulata con la Carifermo Spa in data 22/12/2008 e durata fino al 31/12/2013."

#### ORGANISMI PARTECIPATI

##### PICENO SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Partecipazione diretta del 0,78%

Attività prevalente: **Promozione e sviluppo economico - servizi di supporto alle imprese**

Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda od Unione di Comuni e sulle società di cui l'Ente detiene, direttamente o indirettamente, parte del capitale, che godono di affidamento diretto:

PICENO SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	bilancio d'esercizio 2008	bilancio d'esercizio 2009	bilancio d'esercizio 2010	variazione % (2010/2009)
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

PICENO SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	Bilancio d'esercizio 2008	Bilancio d'esercizio 2009	Bilancio d'esercizio 2010	variazione % (2010/2009)
PARTECIPAZIONE DIRETTA				
Valore della produzione	229.527,0	276.055,00	85.567,00	-0,69%
Indebitamento al 31/12	145.038,0	230.125,00	361.047,0	56,89%
Personale dipendente al 31/12 (costo)	163.697,0	167.152,00	171.690,0	2,71%
Personale dipendente al 31/12 (numero di unità)	4	4	4	

Spesa dell'ente locale a favore degli organismi partecipati direttamente:

<b>PICENO SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>Consuntivo 2009</b>	<b>Consuntivo 2010</b>	<b>Titolo (I o II)</b>
Per trasferimenti in conto esercizio			
Totale trasferito			

L'Ente conferma inoltre "**l'inesistenza di trasferimenti** da parte del Comune nel 2009 e 2010."

Ulteriori informazioni sugli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
% di partecipazione	0,78%	0,78%	0,78%
Copertura di disavanzi o perdite			
Risultato d'esercizio	605,00	<b>-4.554,00</b>	<b>-241.691,00</b>
Patrimonio netto	94.651,00	90.096,00	<b>-289.039,00</b>
Capitale sociale	131.134,00	131.134,65	131.134,00

**Considerato il patrimonio netto negativo nell'esercizio 2010, si chiedeva di fornire chiarimenti in merito allo stato di liquidazione, alle cause dell'elevata perdita dell'esercizio 2010 e alla sua eventuale copertura.**

L'Amm.ne fa infine presente come "la partecipazione dell'Ente sia solo dello 0,78%, contro la partecipazione di controllo del 52,62% della Provincia di Ascoli Piceno; con deliberazione consiliare n.130/2010, il Comune ha già deciso di uscire dalla società. In relazione allo stato di liquidazione ed alle cause delle perdite, si allega copia verbale assemblea soci del 15/12/2011 e del 13/06/2012."

Dall'esame dell'**Allegato n. 5** (in particolare dal verbale del 15/12/2012) alla nota risposta dell'Ente, si evince che il Comune di Fermo non ha espresso la propria adesione al Piano di Riparto approvato dai soci per la copertura delle perdite della Società in oggetto (la quota di oneri a carico dell'Ente ammonterebbe ad €. 2.177,00).

**CO.SI.F. CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO**

**Partecipazione diretta del 9,9%**

**Attività prevalente: Promozione sviluppo - servizi di supporto alle imprese**

Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda od Unione di Comuni e sulle società di cui l'Ente detiene, direttamente o

L'Ente ritrasmette la tabella di cui sopra debitamente completa di tutti i dati:



CO.SI.F. CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO	bilancio	bilancio	bilancio	%
	d'esercizio 2008	d'esercizio 2009	d'esercizio 2010	
PARTECIPAZIONE DIRETTA				
Valore della produzione	339.012,00	404.339,00	340.645,00	32,31%
Indebitamento al 31/12	265.405,00	274.021,00	<b>327.973,0</b>	<b>19,60%</b>
Personale dipendente al 31/12 (costo)	127.217,00	122.931,00	<b>134.411,0</b>	<b>8,50%</b>
Personale dipendente al 31/12 (numero di	2	2	2	0,00%

Spesa dell'ente locale a favore degli organismi partecipati direttamente:

CO.SI.F. CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Titolo (I o II)
Trasferimenti in c/esercizio	19.635,20	20.278,44	1
Totale trasferito	19.635,20	20.278,44	

Ulteriori informazioni sugli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita:

	2008	2009	2010
% di partecipazione	9,9%	9,9%	9,9%
Copertura di disavanzi o perdite			
Risultato d'esercizio	1.092,00	1.739,00	<b>-23.915,00</b>
Patrimonio netto	243.091,00	244.831,00	220.917,00
Capitale sociale	198.319,00	198.319,00	198.319,00

**Si invitava l'ente a fornire chiarimenti in merito all'attività di tale consorzio e alle ragioni delle perdite dell'esercizio 2010.**

L'amm.ne risponde che "Il Consorzio svolge servizi e consulenza progettuale a favore degli enti locali associati (nei campi più svariati: dalla formazione dei dipendenti, agli SUAP, allo sportello Europa, alla sicurezza sul territorio, ai servizi informatici e di supporto alla creazione d'impresa).

Nella nota integrativa al bilancio 2010 in relazione alla perdita si legge testualmente come spiegazione **"riduzione dei servizi prestati a causa del commissariamento dell'Ente che ha comportato un comprensibile rallentamento delle attività"**.

**ALIPICENE S.R.L.**

**Partecipazione diretta del 10%**

**Attività prevalente: Realizzazione e gestione aviosuperficie**

Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda od Unione di Comuni sulle società di cui l'Ente detiene, direttamente o indirettamente, parte del capitale che godono di affidamento diretto:



<b>ALIPICENE S.R.L.</b>	<b>bilancio d'esercizio 2008</b>	<b>bilancio d'esercizio 2009</b>	<b>bilancio d'esercizio 2010</b>	<b>variazione % (2010/2009)</b>
<b>PARTECIPAZIONE DIRETTA</b>				
Valore della produzione	0,00	1,00	0,00	-100,00%
Indebitamento al 31/12	20.683,00	24.949,00		
Personale dipendente al 31.12 (costo)	0,00	0,00		
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)	0	0		

*L'Ente ritrasmette la tabella debitamente ricompilata come segue, specificando che "Il valore della produzione è pari a zero in quanto lo scopo precipuo che aveva portato alla costituzione della società e cioè la creazione e la gestione di un'aviosuperficie non si è mai concretizzato".*

**L'Ente ritrasmette la tabella ricompilata ma con i dati relativi al Consorzio CO.S.I.F.**

*L'Amm.ne conferma che nessun trasferimento è stato effettuato a favore della Società in oggetto.*

Ulteriori informazioni sugli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
% di partecipazione	10%	10%	10%
Risultato d'esercizio	<b>-5.381,00</b>	<b>-5.658,00</b>	<b>-1.259,00</b>
Patrimonio netto	63.771,00	58.113,00	56.854,00
Capitale sociale	103.280,00	63.800,00	63.800,00

**Si invitava l'ente a fornire chiarimenti in merito all'attività di tale consorzio considerando:**

- un valore della produzione pari a zero;
- alle ragioni delle reiterate perdite e alla loro copertura.

**Si invitava l'ente ad aggiornare la situazione di questa partecipata in relazione alla deliberazione n. 130 del 21/12/2010 con la quale il Consiglio ha deliberato l'avvio della procedura di dismissione.**

*L'Amm.ne risponde che "Le perdite sono dovute ai costi di amministrazione ineludibili, il patrimonio netto è ancora positivo ed il capitale sociale è al di sopra del minimo. **Il Consiglio Comunale con dellberazione n. 130 del 21/12/2010 ha deliberato l'uscita del Comune dalla compagine sociale;** con note prot. n. 46932 del 27/12/2011 si è comunicata agli altri soci la volontà dell'Ente per l'esercizio della prelazione, non c'è stato riscontro, di conseguenza, quanto prima si avvierà la procedura aperta per la cessione della quota di partecipazione."*



**FERMO GESTIONE IMMOBILIARE SRL****Partecipazione diretta del 100%****Attività prevalente: Gestione immobili**

Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda od Unione di Comuni e sulle società di cui l'Ente detiene, direttamente o indirettamente, almeno del 10% del capitale, che godono di affidamento diretto:

<b>FERMO GESTIONE IMMOBILIARE SRL PARTECIPAZIONE DIRETTA</b>	<b>bilancio d'esercizio 2008</b>	<b>bilancio d'esercizio 2009</b>	<b>bilancio d'esercizio 2010</b>	<b>variazione % (2010/2009)</b>
Valore della produzione	1.851.959,00	1.866.253,00	1.942.586,00	4,09%
Indebitamento al 31/12	1.827.995,00	3.260.079,00	4.645.457,00	42,50%
Personale dipendente al 31.12 (costo)	28.722,00	26.732,00	25.104,00	-6,09%
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)	1	1	1	0,00%
Debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31/12	110.385,00	197.449,00	454.546,00	130,21%

**Si invitava l'ente a fornire chiarimenti circa l'indebitamento della società specificando se tale indebitamento venisse ricompreso ai fini del calcolo di cui all'art. 204 TUEL nel bilancio dell'ente locale.**

**Si chiedeva inoltre di relazionare anche in merito ai debiti contratti dall'organismo verso l'ente locale in notevole crescita nel 2010 rispetto all'esercizio precedente.**

L'Amm.ne riferisce che "Dal bilancio approvato della società, in special modo dalla nota integrativa che si allega in copia, risulta (pag. 9 **dell'Allegato n.5**) come l'indebitamento della società sia riconducibile per più di 2,6 mil di euro alla contabilizzazione degli acconti (caparre) in c/vendita ricevute dagli acquirenti dei locali ristrutturati. La società è stata, infatti, costituita nel 2005 con lo scopo di gestire, razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale da conferire di volta in volta. In forza di deliberazione consiliare n. 120 del 29/11/2005 è stato sottoscritto un aumento di capitale sociale della società mediante conferimento di bene in natura rappresentato dal complesso immobiliare denominato "Area Sagrini" con il compito di ristrutturarlo e di vendere locali commerciali, posti auto ecc... da realizzarsi, riservando parte individuata dell'immobile al Comune. Il piano finanziario prevedeva il finanziamento dell'operazione di ristrutturazione con le vendite, sfasamenti temporali necessariamente sono da coprirsi con l'indebitamento bancario. Il Comune interviene nell'operazione coprendo i costi di ristrutturazione delle porzioni di immobile che rimangono di sua proprietà, nella voce "debiti contratti dall'organismo v/Ente locale" sono stati indicati gli acconti che il Comune



ha corrisposto da regolarizzarsi a fine lavori con l'assegnazione prevista dei locali ristrutturati."

Spesa dell'ente locale a favore degli organismi partecipati direttamente:

<b>FERMO GESTIONE IMMOBILIARE SRL</b>	<b>Consuntivo 2009</b>	<b>Consuntivo 2010</b>	<b>Titolo (I o II)</b>
Per contratto di servizi	149.999,94	90.500,00	I
Totale trasferito	149.999,94	90.500,00	

Ulteriori Informazioni sugli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
% di partecipazione	100%	100%	100%
Copertura di disavanzi o perdite			
Risultato d'esercizio	<b>-23.267,00</b>	<b>-34.416,00</b>	<b>-33.598,00</b>
Patrimonio netto	176.058,00	141.640,00	108.043,00
Capitale sociale	278.000,00	278.000,00	114.001,00

**In merito alle ragioni delle reiterate perdite e alla loro copertura, l'Amm.ne risponde che "l'evidenziazione di perdite nei vari esercizi è da attribuirsi a costi generali ed amministrativi in quanto è caratteristica dell'attività immobiliare dover valutare le rimanenze (pari ai lavori effettuati) al costo di costruzione, con esplicitazione solo a conclusione dell'operazione, con i perfezionamenti degli atti di vendita, della redditività effettiva della società. Alle stesse perdite si è fatto fronte con riduzione del capitale sociale (deliberazione consiliare n. 84 del 24/08/2010)", come confermato dal seguente estratto dalle Nota Integrativa (pag. 2 **Allegato n. 5**): "in data 13 settembre 2010 con Assemblea straordinaria.. la Società Gestione Immobiliare ha deliberato la riduzione del capitale sociale da € 278.000,00 ad €. 114.001,00, destinando la somma di C. 163.999 a copertura integrale delle perdite".**

**SISTEMA PICENO TURISMO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE**

**Partecipazione diretta del 5%**

**Attività permanente: Altre attività**

**Per questa società non sono presenti dati nella banca dati partecipate del SIQUEL. Si prega di aggiornare i dati.**

*L'ente non ha fornito alcuna risposta.*

**PHARMA.COM S.R.L.**

**Partecipazione diretta del 100%**

**Attività prevalente: Gestione farmacia comunale**



Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda od Unione di Comuni e sulle società di cui l'Ente detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale, che godono di affidamento diretto:

<b>PHARMA.COM S.R.L.</b>	<b>bilancio</b>	<b>bilancio</b>	<b>bilancio</b>	<b>variazione %</b>
<b>PARTECIPAZIONE</b>	<b>d'esercizio</b>	<b>d'esercizio</b>	<b>d'esercizio</b>	<b>(2010/2009)</b>
<b>DIRETTA</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
Valore della produzione	883.399,00	924.985,00	1.093.521,00	18,22%
Indebitamento al 31/12	1.662.704,00	1.501.339,00	1.607.962,00	7,10%
Personale dipendente al 31.12 (costo)	130.559,00	131.406,00	146.977,00	11,85%
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)	3	3	4	33,33%
Debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31/12	1.215.279,00	1.065.279,00	1.015.279,00	-4,69%

**In merito ai debiti contratti dall'organismo verso l'ente locale di importo abbastanza consistente** l'Amm.ne riferisce che "la società gestisce in house il servizio farmacia dal 12/06/2006, precedentemente era presente gestione diretta dell'Ente. **I debiti v/ente locale sono costituiti dal debito residuo corrispondente alla rateizzazione del corrispettivo di cessione del ramo d'azienda "Farmacia comunale" dall'Ente alla società ed ai mancati versamenti per la concessione in uso di locali comunali."**

Spesa dell'ente locale a favore degli organismi partecipati direttamente:

L'Amm.ne risponde che "L'Ente non ha proceduto a trasferimenti a favore della società ma solo al pagamento di eventuali acquisti di farmaci e/o parafarmaci per i propri servizi e ad interventi di ricapitalizzazione. L'ultimo è stato disposto con deliberazione consiliare n. 54 del 24/06/2009 per € 20.083,00, con deliberazione consiliare n.107 del 29/11/2011 è stato accantonato l'importo di € 80.000,00 per successiva ulteriore ricapitalizzazione ad oggi non ancora avvenuta."

Ulteriori informazioni sugli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
% di partecipazione	100%	100%	100%
Risultato d'esercizio	<b>-17.094,00</b>	358,00	<b>-59.501,00</b>
Patrimonio netto	<b>-6.863,00</b>	13.577,00	<b>-45.925,00</b>
Capitale sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Considerato il patrimonio netto negativo nell'esercizio 2010 e 2008, si prega di fornire chiarimenti:**



- in merito alle cause dell'elevata perdita dell'esercizio 2010 e alla sua eventuale copertura;
- esistenza di eventuali coperture di perdite e/o aumento di capitale nell'esercizio 2009.

In risposta, l'Ente riferisce che, "proprio in considerazione delle perdite che si ripetono negli anni e denotano una difficoltà strutturale di positiva gestione, sta valutando scenari diversi di gestione del servizio farmaceutico".

La Sezione evidenzia che l'aggravio dei costi si è verificato in coincidenza con l'esternalizzazione del servizio.

**F.O.R.M. FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE**

Partecipazione diretta del 6,04%

Attività prevalente: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, gestione complesso orchestrale

Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda od Unione di Comuni e sulle società di cui l'Ente detiene, direttamente o indirettamente, una quota di capitale e che godono di affidamento diretto:

<b>F.O.R.M. FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE</b>	<b>bilancio d'esercizio 2008</b>	<b>bilancio d'esercizio 2009</b>	<b>bilancio d'esercizio 2010</b>	<b>variazione % (2010/2009)</b>
<b>PARTECIPAZIONE DIRETTA</b>				
Valore della produzione	2.817.843,00	2.341.124,00	2.307.626,00	-1,43%
Indebitamento al 31/12	1.424.164,00	927.043,00	817.243,00	-11,84%
Personale dipendente al 31.12 (costo)	1.420.036,00	1.266.541,00	1.247.368,00	-1,51%
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)	64	65	55	-15,38%

L'Ente conferma che "non esistono trasferimenti dell'Ente a favore della fondazione, ma solo pagamenti di servizi come da allegato elenco. Non sono state effettuate coperture di disavanzi o perdite nell'esercizio 2010."

L'Ente trasmette l'Allegato n. 3 relativo al punto 11 della risposta in cui sono indicati i pagamenti effettuati a favore della Fondazione in oggetto per prestazioni di servizi nell'anno 2010, per un importo complessivo di €. 79.584,00.



Ulteriori informazioni sugli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
% di partecipazione	6,04%	6,04%	6,04%
Copertura di disavanzi o perdite			
Risultato d'esercizio	106.142,00	3.568,00	<b>-1.308,00</b>
Patrimonio netto	-73.323,00	15.244,00	13.936,00
Fondo di dotazione	31.504,00	85.567,00	85.567,00

**In sede istruttoria si chiedeva di confermare l'inesistenza di coperture di disavanzi o perdite nell'esercizio 2010.**

*L'ente non ha fornito alcuna risposta.*

#### **POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO LOMBARDO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

**Partecipazione diretta del 0,3%**

**Attività prevalente: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale**

Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda od Unione di Comuni e sulle società di cui l'Ente detiene, direttamente o indirettamente, una quota di capitale:

<b>POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO LOMBARDO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</b>	<b>bilancio d'esercizio 2008</b>	<b>bilancio d'esercizio 2009</b>	<b>bilancio d'esercizio 2010</b>	<b>variazione % (2010/2009)</b>
<b>PARTECIPAZIONE DIRETTA</b>				
Valore della produzione	550.932,00	104.465,00	119.427,00	14,32%
Indebitamento al 31/12				
Personale dipendente al 31.12 (costo)				
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)				

Considerata l'esigua quota di partecipazione del Comune di Fermo non sono stati inseriti dati nel questionario.

**Si invitava pertanto l'ente a completare la tabella sopra riportata.**

Sembrirebbe non sussistere alcun trasferimento a favore di questo organismo partecipato.

**Si chiedeva pertanto di confermare tale situazione.**

Ulteriori informazioni sugli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita:



	2008	2009	2010
% di partecipazione	0,3%	0,3%	0,3%
Risultato d'esercizio	<b>-165.167,00</b>	<b>-400.088,00</b>	<b>-25.932,00</b>
Patrimonio netto	516.160,00	116.071,00	90.141,00
Capitale sociale	673.660,00	673.660,00	673.660,00

**Si invitava inoltre l'ente a fornire chiarimenti in merito allo stato di liquidazione, alle cause delle reiterate perdite e alla loro eventuale copertura.**

*L'Amm.ne riferisce che "si tratta di un errore in quanto non risultano all'Ente partecipazioni ed il collegio dei revisori non ha compilato alcun prospetto per tale società."*

Ulteriori informazioni sugli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita:

	Denominazione organismo	Capitale sociale o fondo di dotazione al 31.12	Patrimonio netto al 31.12	Quota % di partecipazione	Risultato negativo d'esercizio al 31.12	Incidenza della perdita sul patrimonio netto
1	PICENO SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	€ 131.134,00	€- 289.039,00	0,78%	€241.694,00	83,62%
2	CO.S.I.F. CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO	€198.319,00	€220.917,00	9,9%	€23.915,00	10,83%
3	ALIPICENE SRL	€63.800,00	€56.854,00	10%	€1.259,00	2,21%
4	FERMO GESTIONE IMMOBILIARE SRL	€114.001,00	€108.043,00	100%	€33.598,00	31,10%
5	PHARMA.COM SRL	€10.000,00	€-45.925,00	100%	€59.501,00	129,56%
6	CROSS PARK MONTEROSATO	€12.000,00	€-38.270,00	16,66%	€54.155,00	141,51%
7	F.O.R.M. FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE	€85.567,00	€13.936,00	6,04%	€1.308,00	9,39%

L'organo di revisione rileva in nota:

*"La Pharma.com e il Cross Park registrano al 31/12 un valore negativo del patrimonio netto a seguito della perdita di esercizio registrata nell'anno 2010."*

**Infatti, si rilevano oltre che patrimoni netti negativi anche percentuali notevolmente elevate di incidenza delle perdite sullo stesso.**

L'organo di revisione attesta che le seguenti società nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2446 (2482 bis) o all'art. 2447 (2482 ter) del codice civile:



	Denominazione	Situazione ex artt. 2446, 2482 bis, 2447, 2482 ter	Decisione dell'assemblea	Oneri a carico dell'ente nell'esercizio 2010	Titolo della spesa (I o II)	Bene conferito nell'esercizio 2010	Perdite registrate per tre o più esercizi consecutivi (SI/NO)
1	CROSS PARK MONTEROSATO	Art. 2447	Aumento del capitale	8.500,00	II		SI
2	FERMO GESTIONE IMMOBILIARE S.R.L.	Art. 2446	Riduzione del capitale				SI

Rispetto **art. 3, commi 27 e ss., L. F. 2008 (L. 244/2007)** e successive modifiche e integrazioni e art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, per i quali, entro trentasei mesi (31.12.2010) dalla data di entrata in vigore della citata legge finanziaria (1.1.2008), le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'organo di revisione attesta che l'Ente ha proceduto a deliberare in merito ai presupposti ed al rispetto delle finalità istituzionali da parte delle società non quotate direttamente partecipate deliberando il mantenimento di gran parte delle partecipazioni con deliberazione n. 130 del 21/12/2010; nella stessa per le seguenti società:

- 1) ALIPICENE SRL;
- 2) PICENO SVILUPPO SCARL;

è stata deliberato l'avvio della procedura di dismissione mentre per il

- 3) Consorzio Sistema Piceno Turismo si è preso atto dello stato di liquidazione.

Si fa presente che nel periodo 2 aprile - 9 maggio 2008 il Comune di Fermo è stato sottoposto a verifica amministrativo-contabile da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza.

Nelle conclusioni del rapporto, in relazione agli organismi partecipati, si rileva:

"Da quanto riportato nel corso del lavoro, non si può che invitare l'Ente a dotarsi di procedure di controllo atte ad impostare e monitorare i processi decisionali in corso nelle società partecipate direttamente ed indirettamente, al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali e di investimenti effettuate dalle stesse."

**In sede istruttoria si chiedeva pertanto di relazionare in merito all'attività intrapresa a fronte di tale criticità emersa nel rapporto dell'I.G.F.**

L'Ente "garantisce la messa in cantiere di tutte le azioni necessarie per garantire una puntuale governance delle partecipazioni dell'Ente che comunque necessitano di una riorganizzazione



*anche con alienazioni di quote, vista anche la normativa specifica in materia e le singole situazioni societarie".*

#### **VERIFICA DEL RISPETTO DEL VINCOLO DI INDEBITAMENTO (ART. 119 COSTITUZIONE)**

L'organo di revisione attesta che l'Ente ha in essere operazioni di "project financing".

**Si invitava l'ente a fornire chiarimenti in merito a:**

- **tipologia dell'opera;**
- **oneri a carico del privato;**
- **eventuali oneri a carico dell'ente;**
- **caratteristiche delle controprestazioni a favore del privato.**

Queste operazioni non hanno comportato erogazioni.

*L'Amm.ne risponde di "avere attivato due operazioni di project financing:*

*1) una denominata "Rocca Monte Varmine", in relazione al complesso immobiliare di proprietà dell'Ente, nel Comune di Carassai, con delibera GC n. 74 del 23/2/2010 è stata dichiarata **decaduta la procedura**. Esiste un **contenzioso al TAR** con la ditta che ha richiesto **risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale in solido con il RUP**, si attende prima udienza.*

*2) una seconda denominata "Piazzale Azzolino", anch'essa mai decollata, l'Amministrazione in carica ha in corso **trattative per la risoluzione transattiva**."*

#### **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

L'organo di revisione attesta che l'Ente **ha in corso** contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

L'organo di revisione attesta che l'Ente ha predisposto ed allegato al rendiconto 2010 la nota prevista dall'art. 62 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, così come riformulato dall'art. 3 della legge finanziaria 2009.

L'ente nel 2010 **non** ha ristrutturato contratti in strumenti finanziari derivati.

L'ente nel 2010 **non** ha estinto anticipatamente contratti in strumenti finanziari derivati.

**In relazione a quanto inserito nella deliberazione n. 443/2011/PRSE del 25 novembre 2011 sul bilancio di previsione 2011, in cui si è preso atto del fatto che:**

**"...alla data odierna sono stati pertanto chiusi tutti i prodotti di finanza derivata sopra menzionati, fatta eccezione dell'operazione con un istituto di credito. Anche per questa operazione è in atto l'attività di monitoraggio svolta per gli altri prodotti si conferma l'intenzione di valutare un'eventuale chiusura anticipata."**





- Con deliberazione di Giunta Municipale nr. 114 del 18/03/2008 era stato conferito ad un avvocato **del Foro di Macerata incarico professionale di predisporre gli atti necessari per le azioni civili, penali e di fronte alle Autorità di controllo** e vigilanza del mercato nei confronti di istituto di credito, e nei confronti degli altri soggetti eventualmente coinvolti in relazione all'incarico di advisor e ai contratti di interest rate swap stipulati con il Comune di Fermo;

- In data 10 luglio 2008 il Comune di Fermo, per il tramite del mandato conferito aveva provveduto a notificare a Istituito di credito il relativo atto di citazione, chiamando in causa ex D.L. n. 5/2003 con notifica della relativa citazione in data 10 febbraio 2009;

- Dal 2008, in considerazione della citazione in giudizio della banca, erano stati interrotti i pagamenti dei flussi semestrali delle operazioni così come istituto di credito a dicembre 2008 ha sospeso i versamenti dei flussi positivi a favore del Comune di Fermo;

- Erano stati accantonati prudenzialmente: € 116.000,00 nell'anno 2011, € 127.000,00 sul bilancio 2010, € 184.000 sul bilancio 2008 ed € 184.717,13 sul bilancio 2009, per un totale di € 611.717,13.

L'Amministrazione in carica, a seguito di pressanti trattative con istituto di credito, è arrivata a definire una **proposta transattiva, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 17/10/2011**, le cui condizioni principali sono state:

- a) estinzione di tutti i contratti derivati in essere;
- b) corresponsione, da parte di questo Ente, della somma complessiva, onnicomprensiva, di €, 525.000,00, già accantonata a bilancio;
- e) estinzione del contenzioso pendente;
- d) compensazione delle spese legali tra le parti.

Le motivazioni alla transazione sono state evidenziate come segue:

- le attuali condizioni congiunturali del mercato monetario sono caratterizzate da forti incertezze soprattutto per la crisi che sta colpendo l'Eurozona;
- le possibili ricadute di lungo periodo sul bilancio dell'Ente, e quindi la traslazione di oneri sulla generazione a venire, considerata la scadenza dei prodotti;
- gli accantonamenti fatti fino ad oggi e quelli che si rendono necessari, soprattutto avendo esaurito l'effetto dei positivi flussi iniziali, immobilizzano risorse che potrebbero altrimenti essere destinate alla collettività amministrata. Tali accantonamenti sono comunque determinati dall'esigenza di trovare opportuna copertura finanziaria alle obbligazioni di pagamento funzionalmente collegate alle oscillazioni dei tassi di interesse;
- l'incertezza dell'esito del contenzioso in essere;
- la copertura dei mutui a tasso variabile, in parte garantita dai prodotti in questione, potrà essere conseguita, in futuro, attraverso la trasformazione degli stessi a tasso fisso oppure attraverso la graduale estinzione degli stessi. La questione sarà oggetto di successivo approfondimento.

**E' rimasto in essere un contratto con** istituto di credito n.512010086 stipulato in data 18/5/2008



e scadenza 30/6/2015 con un capitale nozionale iniziale di €. 9.078.00,00 stipulato a garanzia del BOC emesso a tasso variabile (con contestuale estinzione di mutui Cassa DD.PP.) garantendosi da oscillazioni con l'acquisto di un cap strike del 4,25%. **L'operazione è gemella con il contratto altra banca di nozionale € 6.052.000,00, estinta con la transazione di cui sopra.** Il mark to market della presente è negativo e pari al 31/1/2012 ad € 103.429,00. I flussi 2011 sono stati negativi e pari ad € 51.732,54. E' necessaria valutazione approfondita sulle azioni da intraprendere anche per il contratto residuale in questione. Nel bilancio 2012, inserito stanziamento di €. 67.500,00 per far fronte a previsti flussi negativi."

### SPESE PER IL PERSONALE

L'organo di revisione attesta che la spesa per il personale impegnata nel 2010 **non** è stata ridotta, rispetto agli importi impegnati nell'esercizio 2009, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge n.296/2006, come integrato dall'art.76, comma 1 del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008

SPESE DEL PERSONALE	2009	2010	Variatz. % 2010/2009
Totale spese personale	9.810.607,03	9.650.844,60	-1,63%
Componenti escluse	1.484.239,86	1.711.156,84	15,29%
Componenti assoggettate al limite di spesa	8.326.367,17	7.939.687,76	-4,64%

Si rileva un **incremento notevole delle componenti escluse** rispetto all'esercizio precedente a fronte di una riduzione della spesa totale del personale.

Si prega di fornire chiarimenti in merito specificando, in particolare, le voci **Incrementative delle componenti escluse** rispetto all'esercizio 2009.

L'Amm.ne precisa quanto segue "gli incrementi delle componenti escluse, rispetto all'esercizio precedente, sono derivati dalle seguenti voci:

a) incentivi per la progettazione;

la spesa per gli incentivi per la progettazione (a differenza dell'anno 2009), è stata contabilizzata al titolo I intervento I, tale voce è stata quindi considerata nelle somme da escludere, mentre nell'anno 2009 essendo state contabilizzate al titolo II, tra le somme di ciascun progetto, tale voce non è stata sottratta al totale della spesa del titolo I, intervento 1,3 e 7. Si precisa che, in entrambi gli anni, tale voce non è stata considerata tra le somme soggette al limite di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 296 (finanziaria per l'anno 2007);

b) variazione degli importi ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, dovuti all'assunzione del personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada;

c) variazione degli importi dovuti ai diritti di segreteria."

L'Ente ha effettuato nel 2010:

- Nuove assunzioni di personale;



- Rinnovi contratti a tempo determinato;
- Proroghe di contratti a tempo determinato.

**Poiché l'Organo di revisione ha affermato che l'Ente nel 2010 ha effettuato nuove assunzioni di personale, si chiede, a tale riguardo, di fornire chiarimenti in ordine alle seguenti condizioni il cui integrale rispetto consentiva all'ente di procedere a nuove assunzioni:**

- a) rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);**
- b) ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla Legge di stabilità per il 2012);**
- c) approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006).**

*L'Amm.ne risponde che "per l'anno 2010, ha effettuato assunzioni di personale sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 30/03/2010, avente ad oggetto: "Piano Programma assunzioni di personale anno 2008-2009 di cui alle deliberazioni di G.C. un. 477/2007, 102/2008, 155/2008, 272/2008, 542/2008 -Modifica e stralcio". A tale riguardo, si precisa che:*

*a) la rideterminazione della dotazione organica è stata effettuata con atto di Giunta Comunale n. 772 del 10/10/2006 avente ad oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica complessiva del personale e delle singole categorie ai sensi dell'art. 98 della legge n. 311/2004 e del DPCM attuativo del 15/02/2006.";*


*c) con atto Consiliare n. 84 del 04/08/2008 si è proceduto alla approvazione del Regolamento Comitato Pari Opportunità, oltre all'invio della documentazione alla Consigliera Provinciale di parità in qualità di referente provinciale, propedeutico al fine della adozione del Piano Azioni Positive a favore delle pari opportunità.*

*Con atto di Giunta Comunale n. 127 del 05/04/2012 si è proceduto, successivamente, alla adozione del piano azioni positive a favore delle pari opportunità - Periodo 2012-2014 - ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006."*

**La Sezione fa presente quanto segue.**

**L'articolo 6 del d.lgs. 165/2011 imponeva, ai fini della validità delle assunzioni, l'adozione preliminare di piani triennali da parte delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi del 6° comma di tale articolo, le amministrazioni che non provvedono a tale adempimento, non possono assumere personale.**

**Il legislatore del 2006, con il d.lgs. 11 aprile 2006 n.198 ( Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della legge 28 novembre 2005,n.246) introduce l'ulteriore obbligo di predisporre piani di azione tendenti ad assicurare il rispetto delle differenze di genere (articolo 48, 1° comma). L'ultimo comma di tale articolo 48 dispone che, in caso di mancato adempimento di quanto**



qui sopra indicato, viene applicato il sopra richiamato articolo 6, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Infine, la legge n.183 del 4 novembre 2010, alla quale codesto Ente, fa riferimento, non fa altro che allargare l'originario raggio delle azioni - contenuto all'interno del 1° comma dell'art 7 (Gestione delle risorse umane) del d.lgs. 165/2001- che le pubbliche amministrazioni devono assicurare nell'ambito delle "pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni- non andando quindi ad intaccare l'obbligo, già in vigore appunto dal 2006, con il qui richiamato art.1 del d.lgs.198, sull'adozione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, come condizione prevista per l'anno 2010, assieme ad altre, per procedere a nuove assunzioni.

## VERIFICHE DEL CONTO DEL PATRIMONIO

### Patrimonio netto

Dalle verifiche effettuate si riscontra che:

- 1) Il valore delle Società partecipate iscritte nel conto del patrimonio al 31/12/2010 risulta superiore al valore risultante dalla quota di patrimonio netto della partecipata.

Soc. Partecipate	Valore iscritto nel conto del patrimonio al 31/12/2010	Valore risultante dalla quota di patrimonio netto della partecipata	Differenza
S.T.E.A.T. Spa	204.820,20	182.520,77	-22.299,43
ALIPICENE Srl	6.380,00	5.811,30	-568,70
SISTEMA PICENO TURISMO SCARL in liquidazione	500,00	0,00	-500,00
PICENO SVILUPPO SCARL in liquidazione	1.022,00	702,75	-319,25

L'Amm.ne chiarisce che "Come precisato nell'allegato allo Stato Patrimoniale, che ad ogni buon conto si allega in copia (**Allegato n. 4**), i bilanci delle società non erano stati ancora approvati al momento della redazione del rendiconto 2010 dell'Ente, per questo "non è stato possibile definire il patrimonio netto aggiornato".

Con successiva mail ns. prot. n. 1835 del 10/08/2012, la Responsabile del Servizio Finanziario chiarisce quanto segue:

"all'allegato punto 5, sulle società partecipate, è stato semplicemente riportato estratto dalla delibera di approvazione del rendiconto con specificazione delle valutazioni sulle quote di partecipazioni societarie dove veniva evidenziato che i bilanci 2010 non erano approvati".



*Naturalmente la situazione ad oggi è completamente cambiata".*

*Ma non viene fornita alcuna ulteriore informazione di dettaglio circa la valutazione aggiornata delle partecipazioni detenute dall'Ente.*

Per gli esposti motivi, e nei limiti dei controlli eseguiti, la Sezione

**P.Q.M.**

- 1. accerta la sussistenza di una grave irregolarità conseguente alla mancata iscrizione in bilancio, rilevante anche ai fini dell'articolo 204 e dell'articolo 207 del decreto legislativo 267/2000 (in relazione ai quali in data 11 dicembre 2012 il collegio di revisione ha comunque certificato il rispetto dei limiti di legge anche qualora si tenga conto della garanzia atipica prestata), ai fini dell'indebitamento, anche ex art. 119 Cost. e del patto di stabilità, degli oneri finanziari derivanti dalla garanzia atipica prestata con lettere de patronage fideiussoria a favore della società Cross Park Monterosato spa fin dall'esercizio finanziario 2007, come meglio argomentato in parte motiva;**
- 2. segnala la contrarietà ai principi di sana gestione finanziaria in relazione alla reiterata operazione di ricapitalizzazione della società Park cross Monterosato, pur se finalizzate alla ricostituzione del capitale sociale minimo, pur ammesse laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 2447 cc, dall'art. 19 comma 6, di 78/2010. La partecipata, infatti, presenta un patrimonio netto negativo da alcuni anni, e l'Amm.ne non ha posto in essere provvedimenti idonei ad impedire il reiterarsi di risultati negativi, già riscontrati per più esercizi, ma ha semplicemente provveduto al ripiano di perdite, senza che a questa sola misura e al mantenimento della partecipata corrisponda una motivata azione per l'efficienza dell'ente. La semplice copertura delle perdite per più anni appare, infatti, in contrasto con la ratio dell'art. 19 comma 6, d.l. 78/2010, e con i principi di sana gestione finanziaria. Diversamente, del resto, qualora il Legislatore ammettesse sine die e senza alcuna giustificazione la possibilità di ricapitalizzazione, anche se nel solo caso in cui sussistano i presupposti di cui al 2447 cc, si potrebbe configurare uno strumento elusivo del divieto di cui al d.l. 78/2010;**
- 3. accerta la sussistenza di una grave irregolarità conseguente alla mancata iscrizione in bilancio, rilevante ai fini dell'articolo 204 e dell'articolo 207 del decreto legislativo 267/2000, anche ai fini dell'indebitamento, anche ex art. 119 Cost., e del patto di stabilità, degli oneri finanziari derivanti dalla garanzia atipica prestata con lettere de patronage a favore della società Fermo Asite srl fin dall'esercizio finanziario 2007, contenente l'impegno a "fare in modo che la Fermo Asite srl faccia sempre fronte alle sue obbligazioni" nei confronti della banca creditrice, come meglio argomentato in parte motiva;**



di conseguenza:

4. segnala la necessità di comunicare a questa Sezione i dati relativi al rispetto dei vincoli in materia di indebitamento di cui agli articoli 204 e 207 del d.lgs. 267/2000, nonché il prospetto relativo al rispetto del patto di stabilità, relativamente agli esercizi che vanno dal 2007 al 2012, laddove i relativi oneri finanziari non siano stati considerati (con particolare riferimento al mancato assunto per la società Asite);
5. raccomanda di limitare la concessione di garanzie fideiussorie a favore di società partecipate nei limiti previsti dall'ordinamento contabile, al fine di evitare l'assunzione di rischi che possano determinare una situazione di potenziale squilibrio economico, patrimoniale e finanziario;
6. raccomanda di motivare in maniera puntuale, in aderenza ai presupposti previsti dal codice civile ed alla natura economica dell'operazione, l'eventuale concessione di finanziamenti a società partecipate in luogo del conferimento a capitale, specie alla luce del differente trattamento delle due fattispecie ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno;
7. richiama l'attenzione dell'ente locale sui seguenti principi ai quali deve conformarsi per una sana gestione finanziaria:
  - A- l'ammissibilità di una garanzia atipica può essere riconosciuta per l'ente locale nei soli limiti in cui, laddove esponga la collettività amministrata ad un rischio equivalente a quello di una garanzia tipica, sia sottoposta agli stessi limiti e vincoli posti nell'interesse della finanza pubblica alle figure tipizzate di garanzia, al fine di non configurarsi quale strumento elusivo, avendo riguardo, a prescindere dalla qualificazione giuridica, ai concreti rischi per il bilancio dell'ente;
  - B-sussiste obbligo per l'ente che rilascia una garanzia, sia fideiussoria che atipica, di predisporre adeguati accantonamenti a fondo rischi, come previsto dal principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, commisurati al rischio di insolvenza del soggetto garantito anche là dove i rischi siano solo eventuali (Corte costituzionale 37/1961, in relazione all'obbligo di copertura delle leggi di spesa ex art. 81 Cost.);
  - C-sotto il profilo della copertura finanziaria l'attenzione deve essere concentrata sugli effetti della garanzia e ai connessi rischi per il bilancio dell'ente pubblico garante, alle quali andrà commisurata l'entità delle cautele poste in bilancio;
8. ribadisce la necessità di una maggiore attenzione alla governance degli organismi partecipati;



- 9. evidenzia al Consiglio Comunale la tardiva segnalazione dei rischi finanziari da parte delle amministrazioni, anche passate, e richiama l'attenzione dell'ente e dell'organo di revisione sull'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 149/2011;**
- 10. segnala al Consiglio comunale il ritardo con cui sono pervenute le comunicazioni inerenti le garanzie atipiche risalenti al 2005 e al 2007;**

in considerazione della natura collaborativa del controllo e pur non rilevando elementi di grave irregolarità all'esito dell'esame istruttorio in ordine a profili di scostamento dalla normale fisiologia che potrebbero determinare eventuali rischi per il bilancio o per la sana gestione finanziaria

#### **DELIBERA**

- 11. di raccomandare all'ente di valutare le azioni idonee a mantenere i parametri di deficitarietà entro limiti pro tempore vigenti;**
- 12. di raccomandare un attento monitoraggio dei residui attivi;**
- 13. di raccomandare il sollecito esperimento di ogni azione volta al recupero dei crediti vantati, attesa la situazione di rischio, ove il recupero medesimo risultasse infruttuoso, per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;**
- 14. di richiamare l'attenzione dell'ente sul sopravvenuto d.l. 6 luglio 2012, n. 95, il quale all'articolo 6, comma 17, prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni e che solo previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità;**
- 15. di raccomandare all'Ente l'adozione di idonee misure volte ad evitare l'insorgenza di debiti fuori bilancio, con particolare riferimento all'Ufficio legale, considerato che la maggior parte di tali debiti è formata da spese legali;**
- 16. di raccomandare all'ente una rigorosa verifica dei presupposti onde farsi luogo ad imputazione di una posta contabile tra i servizi in conto terzi;**
- 17. di raccomandare un attento monitoraggio degli organismi partecipati anche al fine della verifica del puntuale rispetto della normativa vigente in relazione agli organismi stessi e di richiamare l'attenzione dell'ente sulla sopravvenuta disposizione circa il divieto di ripiano delle perdite di esercizio recata dall'art.**



**6, comma 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122;**

**18. di raccomandare un costante monitoraggio dei flussi relativi agli strumenti di finanza derivata in essere;**

**19. di raccomandare il rispetto della normativa in materia di assunzioni di personale, con particolare riferimento alla disciplina relativa alle pari opportunità;**

**20. di raccomandare all'ente di valutare prudenzialmente le partecipazioni e di porre attenzione alle situazioni di deficitarietà di alcuni organismi, talora con patrimonio netto negativo o in liquidazione.**


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'ente.

Così deciso in Ancona, nelle Camere di Consiglio del 27 novembre 2012 e del 9 gennaio 2013.

Il Relatore

Andrea Liberati



Il Presidente f.f.

Fabio Gaetano Galeffi



Depositato in segreteria il 17 GEN. 2013

Il direttore di segreteria



Dr. Carlo SERRA